

7° AGGIORNAMENTO DELLA CIRCOLARE N. 262 DEL 22 DICEMBRE 2005 "IL BILANCIO BANCARIO: SCHEMI E REGOLE DI COMPILAZIONE"

Resoconto alla consultazione

Settembre 2021

Ha risposto alla consultazione: ASSOCIAZIONE BANCARIA ITALIANA (ABI)

DISPOSIZIONI	OSSERVAZIONI RICEVUTE	ACCOLTO: (Sì/No/In parte/Chiarimento)	MOTIVAZIONI
Informativa relativa agli impatti del Covid 19 e delle misure di sostegno dell'economia (Comunicazione della Banca d'Italia del 15 dicembre 2020)	È stato chiesto se per i bilanci chiusi o in corso al 31 dicembre 2021 resta in vigore la Comunicazione del 15 dicembre 2020 "Integrazioni alle disposizioni della Circolare n. 262 "Il bilancio bancario: schemi e regole di compilazione" aventi ad oggetto gli impatti del COVID-19 e delle misure a sostegno dell'economia ed emendamenti agli IAS/IFRS".  È stato chiesto, altresì, se le moratorie collettive concesse in ambito COVID sulla base dei decreti legge e delle iniziative sistemiche (moratorie collettive) che non rientrano più nella definizione di "general payment moratoria" prevista dall'EBA possano essere rilevate nella voce "Esposizioni oggetto di altre misure di concessione", indipendentemente dall'esito della valutazione della difficoltà finanziaria del debitore.	Chiarimento a lato	Questo documento non riguarda le informazioni relative all'impatto COVID. Per questi profili è previsto un aggiornamento della Comunicazione del 15 dicembre 2020 che entrerebbe in vigore a partire dai bilanci chiusi o in corso al 31 dicembre 2021.
Voce 10 "Cassa e disponibilità liquide": conti correnti a vista presso Banche centrali	Con riferimento alla nuova classificazione nella voce "Cassa e disponibilità liquide" dei crediti "a vista", è stato chiesto di ampliare il perimetro dei depositi "a vista", attualmente limitato a quelli verso la Banca Centrale del Paese o dei Paesi in cui la banca risiede con proprie succursali, per farvi rientrare anche i depositi "a vista" verso altre	Si	Le disposizioni sono state modificate. Nelle istruzioni di compilazione è stato precisato che nella voce 10 "Cassa e disponibilità liquide" sono inclusi i depositi e conti correnti "a vista" verso le Banche Centrali, ad eccezione della riserva obbligatoria da classificare nella voce 40 "Attività finanziare valutate al costo ammortizzato".

	Banche Centrali di Paesi in cui l'Istituto non risiede/non possiede succursali. La soluzione proposta sarebbe in linea con quanto richiesto dal Finrep alla riga 30 "Cash, cash balances at central banks and other demand deposits" dello schema di Stato Patrimoniale – template F 1.1 "Assets".  È stato altresì chiesto di includere le rettifiche/riprese sui crediti "a vista" verso Banche Centrali nella voce di Conto Economico "Rettifiche/riprese di valore nette per rischio di credito".	Si	Nella voce "Rettifiche/riprese di valore nette per rischio di credito" sono incluse convenzionalmente anche le eventuali rettifiche/riprese di valore sui crediti "a vista" verso le Banche Centrali. Per precisare quanto sopra, le disposizioni sono state modificate.
Voce 40 "Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato": riserva obbligatoria	È stato chiesto di classificare la "riserva obbligatoria" verso Banche Centrali alla voce 10 "Cassa e disponibilità liquide", in linea con l'impostazione prevista dal FinRep. In particolare, il template F 1.1 "Assets" del Finrep richiede evidenza alla riga 30 "Cash, cash balances at central banks and other demand deposits".	No	Si conferma l'impostazione, già prevista dalla Circolare n. 262, di classificazione della "riserva obbligatoria" verso Banche Centrali nella voce "Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato".  Ciò in quanto tale riserva presso Banche Centrali si compone di due "parti":  - la prima, corrispondente all'obbligo medio di riserva minima nel periodo di mantenimento, la cui possibile classificazione come "cash and cash equivalent" ai sensi dello IAS 7 è connessa con l'approfondimento attualmente in corso da parte dell'IFRS Interpretations Committee (IFRIC IC) sul tema "Demand Deposits with Restrictions on Use (IAS 7)" (1);

 $<sup>(^1)\</sup> Cfr.\ \underline{https://www.ifrs.org/content/dam/ifrs/meetings/2021/september/ifric/ap05-ias-7-demand-deposits-with-restrictions-on-use.pdf}$ 

			<ul> <li>la seconda, relativa alla "parte" in eccesso rispetto alla riserva minima, che rispecchia la definizione di "cash and cash equivalent" di cui allo IAS 7.</li> <li>Considerata la difficoltà nello scindere le due componenti di "riserva obbligatoria", derivante dalla sua variabilità giornaliera non si ritiene di modificare la classificazione finché non si conclude la discussione a livello internazionale.</li> </ul>
Voce 40 "Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato": crediti verso banche diversi da quelli a vista	È stato fatto presente che la normativa Finrep non prevede la distinzione tra i conti correnti verso banche in base alla durata dell'affidamento.  Tenuto conto di ciò è stato chiesto di includere i conti correnti verso banche, indipendentemente dalla durata dell'affidamento, nella voce 10 "Cassa e disponibilità liquide", con conseguente loro esclusione dalla tabella 4.1 "Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato: composizione merceologica dei crediti verso banche" della Sezione B dell'attivo di SP — Crediti verso banche - voce 1.1 "Conti correnti".  Qualora la richiesta non fosse accolta, è stato chiesto di chiarire le caratteristiche e le tipologie di conti correnti classificati come "diversi da quelli a vista", che vanno inclusi nella voce 40 "Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato".	Chiarimento a lato	La definizione di "crediti e debiti a vista" verso banche contenuta nella Circolare 262 (cfr. paragrafo 5.7 del Capitolo 1) risulta sostanzialmente allineata a quella del Finrep (cfr. par. 85 delle istruzioni Annex V).  I conti correnti verso banche da includere nella voce "Cassa e disponibilità liquide" devono pertanto fare riferimento alla definizione di "crediti a vista" sopra richiamata.  I conti correnti verso banche ove non rispettino la sopra richiamata definizione di "crediti a vista" (ad esempio i conti correnti che presentano un preavviso di rimborso con durata superiore a quello indicato nella definizione di "credito a vista" - 24 ore o un giorno lavorativo) vanno classificati nella voce "Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato".

Impegni e garanzie finanziarie rilasciate (diversi da quelli designati al fair value)	Con riferimento alla tabella "Impegni e garanzie finanziarie rilasciate (diversi da quelli designati al fair value)" - sezione "Altre informazioni" della Parte B "Informazioni sullo Stato Patrimoniale" del bilancio dell'impresa e di quello consolidato è stato chiesto di chiarire le modalità di compilazione della colonna "Impaired acquisiti/e o originati/e".	Chiarimento a lato	Nella tabella "Impegni e garanzie finanziarie rilasciate (diversi da quelli designati al fair value)" figurano gli impegni a erogare fondi e le garanzie finanziarie rilasciate che sono soggetti alle regole di svalutazione dell'IFRS 9.  Le modifiche introdotte alle disposizioni sono necessarie perché le informazioni relative agli impegni e alle garanzie finanziarie rilasciate "impaired acquisite o originate", in linea con quanto previsto dal principio contabile e come rappresentato nel Finrep, sono state escluse dalla ripartizione per stadi di rischio di credito e vanno quindi rilevate separatamente nella colonna "Impaired acquisiti/e o originati/e".
Dettaglio informativo sulla composizione delle commissioni attive e passive	In relazione alle modifiche relative all'informativa sulla composizione delle commissioni attive e passive richiesto in nota integrativa, è stato chiesto di prevedere il medesimo dettaglio previsto dal FinRep (template F 22.1 - Fee and commission income and expenses by activity).	No	Le modifiche delle disposizioni intendono realizzare un maggiore allineamento rispetto al FINREP. In particolare, la ripartizione per tipologia di servizio offerto è quella prevista dal Finrep.  Rispetto al Finrep, si è ritenuto di mantenere il dettaglio per alcune tipologie di servizio offerto rilevanti per le banche, quali ad esempio quello sulle commissioni rivenienti principalmente dalle attività legate ai servizi di investimento e all'operatività in factoring. Questi ulteriori dettagli non determinano aggravi per le banche perché:  - costituiscono informazioni già presenti nella Circolare n. 262;  - sono richiesti nei vigenti schemi segnaletici non armonizzati (cfr.

			Sezione III.5 della Circolare n. 272 "Matrice dei conti").
Informativa sul rischio di credito: crediti a vista verso banche e Banche Centrali	È stato chiesto di uniformare quanto più possibile la rappresentazione sui crediti a vista verso banche e Banche Centrali all'interno delle tabelle di nota integrativa.  In particolare, con riferimento all'informativa quantitativa sulla qualità del credito, è stato osservato che l'esclusione dei crediti "a vista" verso banche e Banche Centrali da alcune tabelle (ad esempio, per il bilancio dell'impresa dalle tabelle A.1.1 "Distribuzione delle attività finanziarie per portafogli di appartenenza e per qualità creditizia (valori di bilancio)", A.1.2 "Distribuzione delle attività finanziarie per portafogli di appartenenza e per qualità creditizia (valori lordi e netti)", A.1.3 "Distribuzione delle attività finanziarie per fasce di scaduto (valori di bilancio)", A.2.1 "Distribuzione delle attività finanziarie, degli impegni a erogare fondi e delle garanzie finanziarie rilasciate: per classi di rating esterni (valori lordi)", A.3.1 "Esposizioni creditizie per cassa e fuori bilancio	No	L'esclusione o l'inclusione dei "crediti a vista verso banche e Banche Centrali" nelle tabelle di nota integrativa relative alla qualità del credito è stata determinata avendo presente l'obiettivo di allineare i dati di bilancio con quelli FINREP. Pertanto, in linea con il Finrep, i crediti "a vista" verso banche e Banche Centrali sono stati esclusi dalle tabelle sulla qualità del credito nelle quali è richiesta, ad esempio, una distribuzione delle attività finanziarie per portafoglio contabile IFRS 9 (²) e una distribuzione per tipologia di garanzia delle esposizioni creditizie per cassa verso banche (³).  Per agevolare la corretta compilazione della nota integrativa, Parte E – Sezione 1 – Rischio di credito, sono state inserite istruzioni su quando includere o escludere i crediti a vista verso banche e Banche Centrali.

<sup>(</sup>²) Si fa riferimento, ad esempio, per il bilancio dell'impresa alle tabelle A.1.1 "Distribuzione delle attività finanziarie per portafogli di appartenenza e per qualità creditizia (valori di bilancio)", A.1.2 "Distribuzione delle attività finanziarie per portafogli di appartenenza e per qualità creditizia (valori lordi e netti)", A.1.3 "Distribuzione delle attività finanziarie per fasce di scaduto (valori di bilancio)", A.2.1 "Distribuzione delle attività finanziarie, degli impegni a erogare fondi e delle garanzie finanziarie rilasciate: per classi di rating esterni (valori lordi)".

<sup>(3)</sup> Si fa riferimento, ad esempio, per il bilancio dell'impresa alla tabella A.3.1 "Esposizioni creditizie per cassa e fuori bilancio verso banche garantite".

	verso banche garantite", B.3 "Distribuzione territoriale delle esposizioni creditizie per cassa e fuori bilancio verso banche") potrebbe rendere maggiormente onerose le attività di verifica e quadratura e meno immediata la lettura dell'informativa da parte degli stakeholder.  È stato, infine, osservato che i crediti "a vista" verso banche e Banche Centrali sono stati esclusi dall'informazione quantitativa sul rischio di cambio (tabella "Distribuzione per valuta di denominazione delle attività e passività e dei derivati").	Si	Con riferimento all'informazione quantitativa sul rischio di cambio, si precisa che i crediti "a vista" sono convenzionalmente inclusi nella riga "A.3 Finanziamenti a banche". Per precisare quanto sopra, le disposizioni sono state modificate.
Informativa sul rischio di credito: dinamica delle rettifiche di valore complessive	Con riferimento alla tabella "Attività finanziarie, impegni a erogare fondi e garanzie finanziarie rilasciate: dinamica delle rettifiche di valore complessive e degli accantonamenti complessivi" è stato chiesto di allineare il contenuto informativo della riga "Variazioni in aumento da attività finanziarie acquisite o originate" in corrispondenza della colonna "Attività Finanziaria Impaired acquisite/originate" di tale tabella con quello previsto dalla segnalazione Finrep.	Si	Le disposizioni sono state modificate.
Informativa sul rischio di credito: trasferimenti tra i diversi stadi di rischio di credito	È stato chiesto di allineare al template F. 12.2 "Transfers between impairment stages (gross basis presentation)" del Finrep il contenuto	Chiarimento a lato	Il contenuto della tabella "Attività finanziarie, impegni a erogare fondi e garanzie finanziarie rilasciate: trasferimenti tra i diversi stadi di rischio di

	informativo della tabella "Attività finanziarie, impegni a erogare fondi e garanzie finanziarie rilasciate: trasferimenti tra i diversi stadi di rischio di credito". In particolare è stato chiesto di non rilevare nella sopra richiamata tabella le variazioni di stadio di rischio relative alle attività finanziarie e gli impegni/garanzie "impaired acquisite/i o originate/i".		credito" è già allineato con quello del corrispondente template F 12. 2 del Finrep. Le informazioni, in coerenza con il Finrep, non contengono quindi le attività finanziarie, impegni a erogare fondi e garanzie finanziarie rilasciate "impaired acquisite/i o originate/i.  Per precisare quanto sopra, le disposizioni sono state modificate.
Informativa sul rischio di liquidità: distribuzione temporale per durata residua delle attività e passività finanziarie	Con riferimento alla tabella "Distribuzione temporale per durata residua contrattuale delle attività e passività finanziarie" del bilancio dell'impresa (Parte E "Informazioni sui rischi e sulle politiche di copertura" – sezione Rischio di liquidità) è stato chiesto di includere, nell'ambito delle "operazioni fuori bilancio" sia gli impegni irrevocabili a erogare fondi che quelli revocabili, in continuità con i reporting precedenti (come previsto a partire dal 5° aggiornamento della Circolare n. 262). Ai fini di tale inclusione è stato fatto presente che l'informativa sugli impegni irrevocabili e revocabili è presente nella sezione "Altre informazioni" della Parte B "Informazioni sullo Stato Patrimoniale" di Nota integrativa (tabelle "1. Impegni e garanzie finanziarie rilasciate (diversi da quelli designati al fair value)" e "2. Altri impegni e altre garanzie rilasciate").	Chiarimento a lato	L'inclusione dei soli impegni irrevocabili nella tabella "Distribuzione temporale per durata residua contrattuale delle attività e passività finanziarie" del bilancio dell'impresa si è ritenuta necessaria per allineare tali informazioni sia con la corrispondente tabella di nota integrativa del bilancio consolidato (ove si fa esclusivamente riferimento agli "impegni irrevocabili a erogare fondi") sia con la relativa informazione segnaletica sulla "Vita residua - rischio di liquidità" (in particolare, con la voce 58450 della Sezione II — Altri dati statistici — Sottosezione I — Dati patrimoniali, Circolare n. 272).

È stato chiesto, infine, di valutare se uniformare il contenuto informativo della tabella sopra richiamata a quello previsto nell'informativa di Pillar 3 "Template EU CR1-A – Maturity of exposures".	il contenuto della sopra richiamata tabella a quella prevista dal terzo pilastro, si fa
--	---